

N. 19953/2016 R.G.



Tribunale di Milano
Sezione I civile
(Protezione internazionale)

Nel procedimento a margine ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 D. L.vo n. 150/11 per il riconoscimento della protezione internazionale, promosso ai sensi dell'art. 35 D. L.vo n. 25/2008 con ricorso depositato il 18/2/2016

DA

xxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxxx nell' Edo State (Nigeria), il g. xxxx1994 - sedicente, elettivamente domiciliata in Lecco, via Carlo Cattaneo 42 H, presso lo studio dell'avvocato Maria Daniela Sacchi che la rappresenta e difende come da procura a margine/in calce del ricorso introduttivo

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80185690585)

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura u.t.g. di Milano

- resistente contumace -

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

IL GIUDICE UNICO, dr.ssa Patrizia Ingrassi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 maggio 2017,
letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



La ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione Territoriale di Milano in data 4/12/2015, notificatogli il 22/1/2016, chiedendo che venisse accolta la domanda di protezione internazionale e venisse riconosciuto, in principalità, lo *status* di rifugiato ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria, o, in estremo subordine, il diritto alla protezione umanitaria ai sensi degli articoli 19 co. 1 e 5 co. 6 del D.L.vo n. 286/1998.

A tal fine ha dedotto la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della sua istanza evidenziando in fatto quanto segue:

- nata a xxxxx, nell'Edo State, era vissuta con il padre (la madre si era separata quando lei era ancora piccola) e la sorella minore. Aveva anche un'altra sorella maggiore la quale era sposata e viveva anche lei xxxxxxxx;

- raggiunta l'età di 18 anni, il padre le aveva comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi alla infibulazione secondo tradizione. Per sottrarsi a tale pratica, la ricorrente si era rifugiata a casa della sorella sposata ma, per non creare problemi, dovette allontanarsene e trovò ospitalità presso un'amica di nome xxxx. Quest'ultima presentò alla ricorrente un uomo di nome xxxxx che organizzava viaggi verso l'Europa, il quale la convinse a sottoporsi ad un rito juju, che ebbe luogo in un cimitero, per potersi finanziare il viaggio del costo di 95.000 naira. Dopo due giorni la ricorrente fu portata a Lagos e, passando per il Benin e il Niger, raggiunse la Libia. Qui, entrata in contatto con una donna senegalese, venne costretta a prostituirsi per nove mesi in modo da potersi pagare il viaggio per l'Italia, dove giunse a bordo di un gommone in data 25/9/2014. Dopo un breve soggiorno presso il centro di accoglienza di xxxxx in provincia di Lecco, tramite la sorella maggiore che si trovava in Nigeria, in Italia entrò in contatto con una donna nigeriana di nome xxxxx la quale da Lecco la condusse a Napoli e la costrinse a prostituirsi per restituire il debito che aveva garantito sottoponendosi al rito juju. Il 27/11/2015 non si presentò davanti alla Commissione territoriale di Milano per l'audizione in quanto si trovava a Napoli costretta a prostituirsi sotto il controllo della sua connazionale xxx. Dopo alcuni mesi, stanca della situazione, contattò il parroco di Dervio, xxxxxxxxx, che aveva conosciuto in occasione della prima sistemazione a Lecco, il quale la mise in contatto con i responsabili della comunità di accoglienza di xxxxx. In 6/2/2016 presentò denuncia-querela presso la questura di Lecco nei confronti delle persone che l'avevano costretta a prostituirsi. Il 10/8/2016 nacquero i gemelli xxxxxxxx e xxxxxxxx Junior dalla



relazione con il suo connazionale xxxxxx con il quale conviveva tuttora.

Ciò posto, il difensore poneva a fondamento del ricorso la circostanza che la ricorrente era rimasta vittima di tratta finalizzata alla prostituzione e pertanto correva il concreto rischio di essere perseguitata dei membri di tale organizzazione.

Fissata l'udienza ed effettuati gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 6 D. L.vo n.150/2011, l'Amministrazione statale opposta non si costituiva.

All'udienza del 31/5/2017, la ricorrente, a mezzo di un interprete volontario di lingua broken english portato dalla stessa, confermava i fatti esposti nel ricorso introduttivo. Il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso e il giudice riservava la decisione.

La Commissione Territoriale ha respinto l'istanza della ricorrente sul presupposto che quanto dichiarato nel modello C3 (e cioè che la ricorrente era stata costretta a lasciare il suo paese per l'attività politica della madre) non fosse sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto la stessa non si era presentata davanti alla Commissione per l'audizione.

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato in relazione alla richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Le vicende narrate dal ricorrente, relative al fatto che fosse rimasta vittima del fenomeno transazionale della tratta di giovani nigeriane destinate al mercato della prostituzione in Europa, appaiono pienamente credibili perché sufficientemente dettagliate e circostanziate. Esse trovano riscontro nei dati oggettivi della giovanissima età della ricorrente, della sua provenienza dall'Edo State, che costituisce un importante snodo del traffico di esseri umani nella Nigeria meridionale¹, del difficile viaggio affrontato attraverso la Libia e dell'importante debito che deve avere contratto per sostenerne le spese dietro garanzia di una restituzione in tempi contenuti mediante l'esercizio dell'attività di meretrice sotto il vincolo di rituali magici (il cd. juju) e il controllo delle organizzazioni internazionali dedite al traffico di prostitute nigeriane.

A ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente ha presentato alla Questura di Lecco una denuncia-querela sufficientemente dettagliata contro i suoi aguzzini.

¹ Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, più di nove donne nigeriane su dieci, entrate in maniera illegale in Europa, provengono dall'Edo State (internazionale.it 21/11/2016).



La situazione di persecuzione descritta dalla ricorrente la rende meritevole della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato essendo evidente il persistente pericolo per la stessa di subire ulteriori persecuzioni, come già avvenuto pochi mesi dopo il suo ingresso in Italia, ad opera delle stesse persone con le quali era entrata in contatto nel suo paese, in quanto facenti capo ad organizzazioni transnazionali ben radicate che approfittano della situazione di debolezza e vulnerabilità in cui le ragazze giovani, come la ricorrente, vengono a trovarsi creando dei vincoli dai quali è difficilissimo liberarsi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dunque riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiato.

Nulla sulle spese in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio e parte convenuta è l'amministrazione statale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e riconosce alla ricorrente sopra indicata lo status di rifugiato;**
- 2. nulla sulle spese;**
- 3. dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della Prefettura di Milano.**

Così deciso in Milano il 7 giugno 2017.

**Il Giudice
Dr.ssa Patrizia Ingrassi**

